REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.240

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori di I e II fascia, di seguito citati come professori, e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito citati come ricercatori, finalizzato all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art.8 della legge 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della medesima legge 240 del 2010.
2. Lo scatto triennale si riferisce al triennio successivo rispetto all'inquadramento in cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto stipendiale decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del triennio.
3. L'esito della valutazione per gli scatti triennali nonché ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della medesima legge 240 del 2010 consiste in un giudizio Positivo/Negativo, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
4. In caso di valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della legge 240 del 2010 i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

VALUTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 8 DELLA L. N. 240/2010
Art. 2
(Attuazione del processo di Valutazione Individuale di Ateneo)

1. Le tornate della valutazione hanno cadenza semestrale
2. I soggetti interessati alla valutazione ogni semestre sono i professori e i ricercatori che nel corso del semestre precedente abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.
3. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi semestralmente è individuato con Decreto del Rettore. Tale Decreto è pubblicato sul sito di Ateneo il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a giugno, e dicembre) e trasmesso al Preside che comunica ai docenti interessati l'avvio del procedimento relativo alla valutazione.
4. Contestualmente è avviato il processo di valutazione con la pubblicazione sul portale di Ateneo di un apposito avviso del Rettore.

Art. 3
(Domanda di partecipazione)

1. I soggetti chiamati alla valutazione devono presentare domanda secondo lo schema indicato nell'avviso, autocertificata ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della Legge 240/2010. La domanda deve essere presentata entro il giorno 16 del primo mese successivo al semestre in cui matura il triennio (I semestre : 16 luglio, II semestre 16 gennaio).Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 14, della legge 240/2010, secondo lo schema indicato nell'avviso.
2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica viene considerata l'attività svolta nei tre anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera a) del presente regolamento.

3. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano esclusivamente nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo e pubblicati nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera b) del presente regolamento.
4. Ai fini della valutazione dell'impegno nelle attività gestionali sono considerate le attività espletate nel triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera c) del presente regolamento.
5. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata nell'anno successivo e comunque non prima di un anno dalla data della precedente richiesta. In tal caso la valutazione sarà riferita al triennio precedente la presentazione della nuova richiesta.

Art. 4
(Commissioni di valutazione)

1. La valutazione è avviata, entro 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda di cui al comma 1, art.3.
2. A tal fine il Senato Accademico nomina una Commissione composta dal Preside (nel caso in cui la valutazione non lo riguardi) , e da due Professori di prima fascia proposti annualmente dal Consiglio di Facoltà tra quanti non rientrino nell'elenco degli aventi titolo a partecipare nel medesimo anno del mandato alla valutazione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento. In carenza di docenti proposti il Senato fa ricorso a professori di prima fascia esterni all'Ateneo.. Effettuata la valutazione da parte di tale Commissione, sarà cura del Preside trasmettere l'esito della valutazione stessa al Senato Accademico, per le definitive determinazioni del caso.

Art. 5
(Procedura di valutazione ai sensi del comma 14, art. 6 della Legge240/2010)

1. La procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010, considera, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo:
a) le attività didattiche;
b) le attività di ricerca;
c) le attività gestionali e di terza missione.
2. La Commissione di cui all'art. 4, comma 1 accerta la conformità della domanda di partecipazione a quanto previsto dal presente regolamento e dall'avviso di attivazione della procedura di valutazione individuale di Ateneo, nonché il possesso dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, sulla base dei criteri di seguito individuati.
3. Per quanto riguarda i professori la valutazione individuale di Ateneo ha esito "positivo" qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

A. con riferimento al **complessivo svolgimento delle attività didattiche**, aver svolto in ciascuno dei tre anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, non meno di 350 ore di attività se in regime di impegno a tempo pieno e non meno di 250 ore di attività se in regime di impegno a tempo definito, tra quelle così individuate: lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di studio, supervisione di tesi di laurea e di dottorato; ricevimento settimanale studenti, orientamento, tutorato e assistenza ai tirocini formativi, partecipazione a Commissione di esame e di laurea garantendo comunque una continua innovazione dei contenuti e dei metodi didattici, secondo le direttive del Senato Accademico. In ogni caso, per i professori universitari a regime di tempo pieno, dovrà essere accertato un numero di ore di attività didattica

frontale non inferiore a 120 ore e, ai fini della valutazione, potrà essere considerato a tale titolo fino a un massimo di 150 ore, delle quali almeno 90 dedicate complessivamente ai Corsi di laurea triennale ed ai Corsi di laurea magistrale. In ogni caso, per i professori universitari a regime di tempo definito, dovrà essere accertato un numero di ore di attività didattica frontale non inferiore a 90 ore e, ai fini della valutazione, potrà essere considerato a tale titolo fino a un massimo di 120 ore, delle quali almeno 60 dedicate complessivamente ai Corsi di laurea triennale ed ai Corsi di laurea magistrale. Ai fini della valutazione delle attività di cui al presente comma, per le attività di didattica dovranno essere considerate le esclusivamente le ore di attività effettivamente risultanti dal lavoro in piattaforma e dalla presenza ad attività accademiche e a commissioni di esame sul territorio e/o on line.

B. con riferimento **alle attività di ricerca**, essere autore o coautore, nel triennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, di almeno 2 prodotti registrati nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, secondo il Regolamento della VQR in vigore al momento della scadenza del triennio anche per quanto attiene alla ponderazione delle diverse tipologie di prodotti. Saranno valutati esclusivamente i prodotti registrati nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo ai fini della adesione alle campagne della VQR;

C. con riferimento alle **attività gestionali e di terza missione**, aver partecipato, relativamente al triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, ai consigli Facoltà di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 75% e aver contribuito a organizzare e gestire azioni di terza missione. Per la verifica della presenza fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso la segreteria del Consiglio di Facoltà. Con riferimento esclusivamente agli anni accademici durante i quali il professore abbia ricoperto gli incarichi istituzionali di Rettore, Prorettore, , Coordinatore di corso di studio, Presidente o Coordinatore o Direttore di Scuola, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Presidio della Qualità di Ateneo, Delegati del Rettore, Coordinatori di dottorato, gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti.

4. Per quanto riguarda i ricercatori, la valutazione individuale di Ateneo ha esito "positivo" qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

A. Aver svolto idonea **attività di didattica e di servizio agli studenti**, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento garantendo comunque una continua innovazione dei contenuti e dei metodi didattici, secondo le direttive del Senato Accademico: **a**i fini della valutazione delle attività di cui al presente comma, per le attività di didattica dovranno essere considerate le sole ore di attività effettivamente risultanti dal lavoro in piattaforma e dalla presenza ad attività accademiche e a commissioni di esame sul territorio e/o on line.

B. con riferimento alle **attività di ricerca**, essere autore o coautore di 2 prodotti di ricerca registrati nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca, secondo il Regolamento della VQR in vigore al momento della scadenza del triennio anche per quanto attiene alla ponderazione delle diverse tipologie di prodotti. Saranno valutati esclusivamente i prodotti registrati nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo ai fini della adesione alla campagna della VQR;

C. con riferimento alle **attività gestionali e di terza missione**, aver partecipato, relativamente al triennio accademico precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, ai Consigli di Facoltà di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 50% e aver contribuito a organizzare e gestire azioni di terza missione. Per la verifica

delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso la Segreteria del Consiglio di Facoltà

Con riferimento esclusivamente agli anni accademici durante i quali il ricercatore abbia ricoperto gli incarichi istituzionali di Delegato del Rettore, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Presidio della qualità di Ateneo, gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti.

5. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di studio o di ricerca all'estero debitamente autorizzati, di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento valutati dalle commissioni. Ai medesimi fini le commissioni di valutazione terranno conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.

6. In caso di valutazione negativa si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 8 della Legge n. 240/2010.

7. Il giudizio per l'attribuzione della classe è positivo se l'esito della valutazione delle attività di cui all'art. 1, lett. a), b) e c) è positivo per ciascuna di esse.

Art. 6
(Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale)

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione e invia al Presidente la conseguente richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.

2. Il decreto di approvazione atti della predetta Commissione, contenente il solo elenco di coloro che sono stati positivamente valutati, è pubblicato sul portale di Ateneo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. L'eventuale giudizio negativo sarà comunicato agli interessati mediante apposita comunicazione, Dalla data di notifica della predetta comunicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 7
(Reclami)

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi, sentita la Commissione.

2. Definiti tutti i giudizi sui reclami presentati e, comunque, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, è pubblicata sul sito di Ateneo la lista definitiva dei professori e ricercatori a tempo indeterminato che hanno conseguito il giudizio positivo.

VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA L. N. 240/2010

Art. 8
(Valutazione dei docenti e ricercatori)

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per l'effettuazione della valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240 del 2010.

2. A tale fine possono essere bandite una o più tornate finalizzate alla valutazione dei docenti aspiranti commissari nell'ambito della procedura di formazione delle commissioni di

abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
3. La valutazione avrà ad oggetto le attività svolte nel periodo specificato nel bando e sarà svolta con le medesime modalità previste dal presente Regolamento per quanto concerne la valutazione delle attività didattiche e gestionali; per la valutazione dell'attività di ricerca il numero dei prodotti scientifici, che dovranno essere dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus, è stabilito in almeno tre negli ultimi cinque anni.
4. La valutazione è effettuata unicamente dalla Commissione costituta ai sensi del precedente art. 4 che trasmette la propria proposta di valutazione al Rettore per l'approvazione; ove la valutazione concerna un componente della Commissione la proposta è effettuata dai restanti componenti.
5. La valutazione, che termina con un esito positivo o negativo, costituisce una valutazione distinta ed indipendente da quella in ordine alla attribuzione degli scatti stipendiali e non costituisce riconoscimento in merito agli stessi.

Art. 9
(Disposizione transitoria)

1. Per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento il Decreto Rettorale 71/2018 cessa di produrre i suoi effetti.

Art. 10
(Diffusione)

Il Direttore Generale è nominato Responsabile del Procedimento ed è incaricato di notificare a tutti i soggetti legittimati il presente decreto.

DATA …

IL RETTORE
Prof. Giovanni Cannata